

ZSC IT4030007 Fontanili di Corte Valle Re	Note
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo. E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) e Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>).	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Cardamine matthioli</i> , <i>Clematis viticella</i> , <i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Nuphar luteum</i> , <i>Persicaria amphibia</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Riccia fluitans</i> , <i>Salvinia natans</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Utricularia australis</i> e <i>Utricularia vulgaris</i> , <i>Viola elatior</i> .	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato circolare con biciclette di qualsiasi tipo al di fuori dei tracciati ciclo-pedonali e dei sentieri allo scopo individuati.	

ZSC IT4030010 Monte Duro	Note
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	

ZSC-ZPS IT4030011 Casse di Espansione del Secchia	Note
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato il pascolo.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) e Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>).	
Altre attività	
E' vietato realizzare recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore.	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato circolare con biciclette di qualsiasi tipo al di fuori dei tracciati ciclo-pedonali e dei sentieri allo scopo individuati.	

ZSC IT4030013 Fiume Enza da La Mora a Compiano	Note
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica del "no kill".	

ZSC IT4030014 Rupe di Campotrera, Rossena	Note
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Camphorosma monspeliaca</i> , <i>Crocus biflorus</i> , <i>Ophrys bertolonii</i> , <i>Ophrys fuciflora fuciflora</i> , <i>Ophrys fusca fusca</i> , <i>Serapias vomeracea</i> , <i>Spiranthes spiralis</i> .	

ZSC IT4030017 Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano	Note
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi vicino alle pareti rocciose o in presenza degli habitat 6110* Terreni erbosi calcarei carsici (Alyso-Sedion albi), 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei, anche nelle loro immediate vicinanze (distanza di 20 m).	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi, geodisinfestanti, rodenticidi, diserbanti nell'area archeologica del Castello di Borzano. E' vietato effettuare le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o altri fenomeni carsici superficiali e profondi. Le arature, a profondità maggiore di 30 cm, devono essere realizzate ad una distanza di almeno 10 m dagli ingressi del sistema carsico.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
Altre attività	
E' vietato l'utilizzo e il deposito di trattamenti antigelivi a base di cloruro di sodio nei pressi degli ingressi di grotta e/o inghiottitoi per prevenire l'inquinamento delle aree idrocarsiche.	

ZSC IT4030018 Media Val Tresinaro, Val Dorgola	Note
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	

ZSC IT4030022 Rio Tassarò	Note
<i>Attività selvicolturale</i>	
E' vietato tagliare il bosco a meno di 30 m dal Rio Tassarò e dal Rio Riolo; sono fatti salvi i tagli che interessano specie non autoctone.	
<i>Attività venatoria e gestione faunistica</i>	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	

ZSC-ZPS IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano	Note
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' vietato utilizzare composti azotati negli interventi di manutenzione del manto nevoso delle piste da sci. È obbligatorio rimuovere gli impianti di risalita non più in uso.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato il pascolo a meno di 10 m dalle zone umide.	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio settembre; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato immettere esemplari di trote, sia alloctone che autoctone, all'interno di laghi e stagni. Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie e l'attività venatoria è limitata ad una sola giornata alla settimana.	
Altre attività	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i>.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022

ZSC-ZPS IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo	Note
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' vietato utilizzare composti azotati negli interventi di manutenzione del manto nevoso delle piste da sci. È obbligatorio rimuovere gli impianti di risalita non più in uso.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato il pascolo in una fascia di 10 m dalle zone umide.	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti ad aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio settembre; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione".	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato immettere esemplari di trote, sia alloctone che autoctone, all'interno di laghi e stagni ad eccezione del Lago Santo. Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie e l'attività venatoria è limitata ad una sola giornata alla settimana.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietato sfalcare, dal 1 aprile al 30 giugno, nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat di interesse comunitario tipici delle zone umide identificati nella "Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna", con i codici 3000.	

ZSC-ZPS IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea	Note
--	------

Attività selvicolturale	
E' obbligatorio preservare su ciascuna sponda una fascia di vegetazione arborea di 5 m di larghezza, nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi, nei tratti dei corsi d'acqua: Fiume Panaro, Rio Torto, Rio delle Vallecchie, Fosso Frascara, Fosso Lamo e loro affluenti.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022

ZSC-ZPS IT4040004 Sassoguidano, Gaiato	Note
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	Integrazione di quanto previsto da Delibera N. 1336 del 01/08/2022
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie. La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali. La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito. E' vietato immettere esemplari di trote, sia alloctone che autoctone, all'interno di laghi e stagni.	

ZSC IT4040007 Salse di Nirano	Note
<i>Attività turistico-ricreativa</i>	
E' vietato transitare al di fuori dei percorsi segnalati nell'area di pertinenza dei conifere e delle loro effusioni salse, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. E' vietato circolare con biciclette di qualsiasi tipo al di fuori dei tracciati ciclo-pedonali e dei sentieri allo scopo individuati.	
<i>Attività venatoria e gestione faunistica</i>	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie. La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali. La caccia da appostamento temporaneo è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.	